

**REGOLAMENTO (CE) N. 1452/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 14 agosto 2003**

**che mantiene la deroga prevista all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91 per le sementi e i materiali di riproduzione vegetativa per alcune specie e stabilisce le norme procedurali e i criteri per l'applicazione della deroga**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 599/2003 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), secondo e terzo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2092/91 prevede una deroga in virtù della quale gli Stati membri possono autorizzare per la produzione biologica l'utilizzazione, durante un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2003, di sementi e di materiali di riproduzione vegetativa non ottenuti conformemente al metodo di produzione biologico se i produttori non hanno potuto procurarsi materiali di riproduzione ottenuti con il metodo di produzione biologico.
- (2) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2092/91 si applicano anche le disposizioni comunitarie che disciplinano le sementi e i materiali di riproduzione vegetativa.
- (3) La salvaguardia della biodiversità è un principio importante dell'agricoltura biologica ed è pertanto opportuno accertarsi che gli agricoltori dispongano di un'ampia gamma di cultivar e varietà, anche locali, tra cui scegliere.
- (4) È evidente che per alcune specie coltivate nella Comunità non vi saranno quantitativi sufficienti di sementi e di materiali di riproduzione vegetativa ottenuti con il metodo biologico dopo il 31 dicembre 2003.
- (5) Occorre quindi mantenere la possibilità di utilizzare sementi e materiali di riproduzione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico, qualora non sia possibile ottenere sementi o materiali di riproduzione vegetativa di origine biologica.

<sup>(1)</sup> GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 85 del 2.4.2003, pag. 15.

- (6) Per le specie per le quali in futuro saranno disponibili quantità sufficienti di sementi o di materiali di riproduzione vegetativa ottenuti con il metodo di produzione biologico di un numero considerevole di varietà, non dovrebbe essere autorizzata l'utilizzazione di sementi o di materiali di riproduzione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico. Pertanto occorre stilare un elenco delle specie escluse dall'ambito di applicazione della deroga.
- (7) L'applicazione della deroga ai materiali di riproduzione vegetativa diversi dai tuberi-seme di patate dovrebbe essere disciplinata dagli stessi Stati membri sino a quando non saranno adottati criteri adeguati a livello comunitario.
- (8) È importante rendere più trasparente il meccanismo di domanda e di offerta delle sementi e dei materiali di riproduzione vegetativa ottenuti con il metodo di produzione biologico per incentivare la produzione e l'utilizzazione di sementi e di materiali di riproduzione ottenuti con tale metodo.
- (9) Ciascuno Stato membro deve provvedere affinché venga creata e messa a disposizione degli utilizzatori una base dati nella quale possano essere registrate le sementi e i tuberi-seme di patate ottenuti con il metodo di produzione biologico e conformi ai criteri generali per la produzione delle sementi e dei materiali di riproduzione vegetativa. A tale riguardo e per agevolare l'accesso alle informazioni, è opportuno predisporre un modello uniforme per il modulo di registrazione che i fornitori di sementi debbono utilizzare per registrare le sementi e i tuberi-seme nelle basi dati.
- (10) Ciascuno Stato membro deve provvedere alla pubblicazione di una relazione sulla concessione delle autorizzazioni, ad informazione degli operatori del settore, degli Stati membri e della Commissione.
- (11) Il regime deve formare oggetto di un approfondito riesame dopo i primi due anni di applicazione per valutare in quale misura gli agricoltori abbiano utilizzato sementi e materiali di riproduzione vegetativa ottenuti con il metodo di produzione biologico. A tale riguardo la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di creare una base dati a livello comunitario.
- (12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato costituito conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,